

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2617-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI)

(RELATORE CATTANEO PETRINI GIANNINA)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DE LORENZO e VALITUTTI

Presentata il 29 settembre 1965

Trattamento previdenziale ed assistenziale del personale didattico di ruolo delle scuole materne dipendenti da Enti locali e del personale insegnante di ruolo delle scuole a sgravio dipendenti da Enti morali

Presentata alla Presidenza il 5 marzo 1968

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione previdenziale del personale in favore del quale è presentata la proposta di legge in esame è veramente anomala ed ingiusta, tanto anomala ed ingiusta da richiamare già molti anni fa l'attenzione delle organizzazioni sindacali e delle stesse autorità dei Ministeri competenti e degli Enti previdenziali interessati.

È doveroso ovviare alle dannose conseguenze di una lacuna legislativa, certo involontaria, che da tempo ha posto in situazione di disagio e di sconforto una benemerita categoria di persone che hanno dedicato una intera esistenza alla educazione, alla assistenza ed all'insegnamento ai piccoli cittadini in condizioni di maggiore bisogno.

Si tratta peraltro di un nucleo di insegnanti di ruolo non molto numeroso ma particolarmente benemerito vittima di vicende storiche e legislative affatto particolari.

Il personale di ruolo delle scuole materne e delle scuole elementari a sgravio di cui alla presente proposta venne iscritto a partire dal 1920 all'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali (INADEL) istituito col decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, perché potesse usufruire dei benefici integrativi di previdenza che tale Istituto era chiamato ad erogare.

Con regio decreto 16 giugno 1927, n. 1231, venne istituito l'Istituto di assistenza magistrato « Rosa Maltoni Mussolini » regolamen-

tato poi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, 15 febbraio 1928.

Ne conseguì l'iscrizione al nuovo Ente dei maestri delle scuole elementari a sgravio e delle maestre delle scuole materne che furono però esonerati dalla iscrizione all'INADEL in base all'articolo 2, lettera *b*) della legge 2 giugno 1930, n. 733, retroattivata al 1° gennaio 1928.

Il personale docente di ruolo delle scuole a sgravio dipendenti da Enti morali, pur essendo soggetto all'iscrizione al nuovo istituto non venne espressamente esonerato dall'iscrizione all'INADEL, tuttavia gli Enti interessati si adeguarono al regolamento ministeriale ed iscrissero il personale da essi dipendente all'Istituto « Rosa Maltoni Mussolini ».

Con la caduta del fascismo il « Rosa Maltoni » cessò la sua attività sino a quando con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, venne fuso con l'Istituto nazionale per gli orfani dei maestri elementari, assumendo i due enti la denominazione unica di ENAM (Ente nazionale assistenza magistratale). Al nuovo Ente fu affidata l'erogazione di provvidenze integrative alle quali il personale avesse diritto per l'iscrizione all'ENPAS (articolo 2) mentre per le maestre e direttrici delle scuole materne mantenute dai comuni e da enti morali, si prevedeva l'iscrizione facoltativa, a domanda, in base a condizioni prefissate.

La legge 7 marzo 1957, n. 53, ha precisato i compiti dell'ENAM, e, per il personale di cui si tratta, l'assistenza è senz'altro da ritenersi integrativa di quella concessa dall'INADEL al quale le maestre delle scuole elementari sono nuovamente iscritte dal 1950, 1° gennaio.

Infatti l'articolo 1 della legge 13 marzo 1950, n. 120, ha consentito la loro reinscrizione all'INADEL da tale data, mentre il personale delle scuole a sgravio gestite da Enti morali non è più stato fatto oggetto di provvidenze sociali.

Il personale già iscritto all'INADEL anteriormente al 1° gennaio 1928 non può perciò conseguire l'indennità-premio di fine servizio erogata dall'Istituto nella misura che avrebbe realizzato ove l'iscrizione non fosse stata interrotta; restano scoperti ben 22 anni per i quali non sembra che il « Rosa Maltoni Mussolini » abbia erogato benefici di eguale specie e misura. La medesima sorte è spettata all'assegno vitalizio.

Considerando l'affinità tra le due categorie è certo che la situazione anormale in cui si

trovano, deve essere congiuntamente esaminata e risolta.

La proposta di legge in esame consiglia come più pratica la reinscrizione delle due categorie di insegnanti all'INADEL, dalla data del 1° gennaio 1928, allorché, *ope legis*, ne furono distolte per essere iscritte al « Rosa Maltoni Mussolini »; i docenti delle scuole materne dipendenti da Enti locali in forza del regio decreto 16 giugno 1927, n. 1231, e quelli delle scuole a sgravio dipendenti da Enti morali, in applicazione del regolamento approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione il 15 febbraio 1928.

È veramente doverosa una sanatoria che ripari al danno che colpisce questa categoria di insegnanti nel momento più delicato della vita: quello del pensionamento.

Il problema economico conseguente è da tempo passato al vaglio del Consiglio di amministrazione dell'INADEL che ha fornito alcune necessarie precisazioni che permettono di non incidere sulle risorse statali. Il Ministero della pubblica istruzione ha invitato gli interessati a riesaminare la proposta di legge alla luce della molteplicità della casistica contemplata e delle evidenti implicazioni economiche e delle difficoltà conseguenti inevitabilmente alla dizione di reinscrizione alla INADEL dal 1° gennaio 1928 « a tutti gli effetti ». Allo stato attuale della pratica la categoria attende di conoscere la posizione del Ministero dell'interno sulla globalità del provvedimento per i provvedimenti che interessano gli enti locali territoriali e non territoriali; attende dal Ministero della pubblica istruzione l'esito della valutazione dei calcoli che detto Ministero si era riservato di condurre a termine sull'onere contributivo che può derivare dalla normalizzazione del trattamento previdenziale di un gruppo insegnante benemerito ma ormai ridotto a ben poche decine di unità.

In considerazione delle difficoltà di una reinscrizione all'INADEL con effetto retroattivo ai fini assistenziali si ritiene che all'articolo 1 si potrebbe sostituire la dizione a tutti gli effetti con quella di « ai soli fini previdenziali »: in tal modo non si determineranno equivoci e remore, dannosi per le interessate, e che porterebbero ad inevitabili conflitti di competenza con l'ENPDEP che è tenuto per legge a garantire l'assistenza sanitaria al personale insegnante delle scuole parificate dipendenti da Enti morali.

La posizione contributiva conseguente, può essere risolta, incamerando i contributi che l'ENAM potrebbe avere acquisito dalla fusio-

ne con il « Rosa Maltoni », ovvero consentendo all'INADEL di recuperare tutti i contributi comunque non riscossi, sulle liquidazioni e reliquidazioni dei benefici previdenziali richiesti nell'articolo 2. Tale seconda soluzione sembra più lineare e pratica, essendo le prestazioni dell'ENAM integrative e non sostitutive di quelle dell'ENPAS e dell'INADEL.

I contributi relativi al servizio di ruolo non coperti da iscrizione all'INADEL e posti a carico degli Enti per quanto riguarda il personale in servizio all'entrata in vigore della legge in esame ove risultassero onerosi potranno essere versati ratealmente in un periodo di due anni dalla data di iscrizione del personale all'Ente previdenziale. In tal modo, sen-

za gravare in modo eccessivo né sugli Enti né sulla finanza dello Stato si consentirebbe a queste insegnanti di essere equiparate alle altre più fortunate e di vedere adeguati assegno vitalizio, pensione e premio di fine servizio alla loro benefica e lunga operosità.

Tale traguardo potrà essere ottenuto solo se i contributi previdenziali saranno calcolati nella misura prevista dalle norme in vigore per i rispettivi periodi di servizio presi in considerazione e rivalutati sulla base dei coefficienti di trasformazione della moneta calcolati dall'ISTAT dal 1928 ad oggi.

CATTANEO PETRINI GIANNINA,
Relatore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale direttivo e didattico di ruolo delle scuole materne amministrate dagli Enti locali che per effetto del disposto di cui all'articolo 13, lettera A, del regolamento approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 febbraio 1928 fu iscritto all'Istituto nazionale di assistenza magistrale « Rosa Maltoni Mussolini » con decorrenza dal 1° gennaio 1928 e venne, quindi, esentato dall'iscrizione all'I.N.A.D.E.L. a norma dell'articolo 2, lettera B della legge 2 giugno 1930, n. 733, è reiscritto all'I.N.A.D.E.L., a tutti gli effetti, dalla medesima data del 1° gennaio 1928.

Il personale di ruolo delle scuole a sgravio dipendenti da Enti morali è, parimenti, reiscritto all'I.N.A.D.E.L. dal 1° gennaio 1928.

ART. 2.

Il personale di cui al precedente articolo dovrà rivolgere domanda al Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.D.E.L., entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la concessione dei benefici previdenziali spettanti secondo le norme in vigore al momento della cessazione dal servizio.

ART. 3.

I contributi relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 1928 ed il 31 dicembre 1949 saranno recuperati sulle liquidazioni o riliquidazioni dell'indennità premio di servizio o sulle rate degli assegni vitalizi spettanti al personale di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge.

I contributi relativi al periodo tra il 1° gennaio 1928 e la data di entrata in vigore della presente legge saranno recuperati sulle liquidazioni della indennità premio di servizio o sulle rate degli assegni vitalizi spettanti al personale di cui al secondo comma dell'articolo 1.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.